

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2022/2023

Ipotesi di contratto

PARTE ECONOMICO/FINANZIARIA

Il giorno quindici del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue, alle ore 15,00 nei locali della Presidenza dell'I.C. "V.BRANCATI", viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo d'istituto per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto a.s.2022/2023.

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica di compatibilità finanziaria, per il previsto parere.

L'intesa di cui trattasi viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: ELGA MARIA GRAZIA SCHEMBRI.....

PARTE SINDACALE:

R.S.U.:BUCCHERI ALFIA

GRANCAGNOLO.ROSA ANNA.....

SPEDALIERI ALESSANDRO.....

PER LE SEGRETERIE SINDACALI PROVINCIALI:

CGIL.....CISL.....

UIL.....SNALS.....

GILDA.....ANIEF.....

L'ARTICOLATO SI COMPONE DI N° 9 PAGINE PER LA PARTE ECONOMICA+ n.1 ALLEGATO
e N. 11 PAGINE PER LA PARTE NORMATIVA

COPIA AGLI ATTI ED AGLI ALBI SINDACALI DELLE SEDI SCOLASTICHE

INDICE

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - CRITERI RIPARTIZIONE FONDO

CAPO I - Norme generali

Art.1 - Accordo annuale

Art.2 - Risorse

Art.3 - Suddivisione delle risorse

Art.4 - Stanziamenti

Art.5 - Conferimento degli incarichi

CAPO II - Personale Docente

Art.6 – Criteri di individuazione docenti

Art.7 - Criteri di ripartizione delle risorse

Art.8 - Utilizzazione disponibilità residue

Art.9 - Attività finanziate da altri Enti pubblici al di fuori del fondo

Art.10 - Compensi da corrispondere al personale docente per la collaborazione in modo continuativo con il Dirigente scolastico

CAPO III - Personale ATA

Art.11 – Criteri di individuazione ATA

Art.12 - Incarichi specifici

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.13 - Norme relative al corrente anno scolastico

Art.14- Durata del contratto

Art.15 - Norme di rinvio

Art. 16 – Clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 17 – Disposizioni finali

PREMESSA

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 31 Agosto 1999

- Vista la nota di chiarimento dell'ARAN del 30 Gennaio 2001

- Visto il D.Lvo n. 165 del 30 Marzo 2001

- Visto il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n. 44 del 01/02/2001

- Vista la C.M. n.107, prot.. 245 del 07/06/2001;

- Visto il CCNL del 29/11/2007, art. 33 per le Funzioni strumentali e art.47 sugli Incarichi specifici;

- Visto il CCNL del 29.11.2007 e successiva sequenza contrattuale del 25/07/08;

- Visto l'accordo nazionale del 30/01/2013

- Visto l'accordo del 19/03/2013

- Vista la nota del MIUR prot.n.19107 del 28/09/2017

- Visto il CCNL 2016-2019 del 19 aprile 2018

- Vista la nota MIUR 46445 del 04/10/2022

si conviene la seguente intesa:

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Accordo annuale

1. All'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle esigenze dell'Istituzione scolastica e del PTOF, tenuto conto delle delibere degli OO.CC., viene stipulato l'allegato piano delle attività, valido come accordo annuale, per determinare i criteri e le modalità per l'assegnazione della retribuzione accessoria al personale docente ed ATA, sulla base del presente contratto e dei contratti di livello superiore.
2. Nel caso in cui, i corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si disponel'accantonamento sul fondo del prossimo anno scolastico per le attività che non si potranno completare.

Art. 2 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione della retribuzione accessoria sono costituite da:

- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa ed incarichi specifici per il personale ATA;
- b. stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- c. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e/o da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

2. In riferimento al budget relativo al MOF a. s. 2022/23, tenuto conto che occorre procedere all'avvio della contrattazione d'Istituto, vista la comunicazione ufficiale del MIUR inerenti la quantificazione del MOF 2022/2023, si comunica di seguito la ripartizione del MOF di cui alla nota MIUR prot.n. 46445 del 04/10/2022.

Risorse anno scolastico 2022/2023.	Lordo dipendente €
Fondo dell'Istituzione Scolastica	44.911,56
Funzioni strumentali al POF (art.33 CCNL 29/11/2007)	4.615,34
Incarichi specifici al personale ATA	2.725,55
Attività complementari di educazione fisica	1.088,15
Ore di sostituzione docenti	3.015,60
Area a rischio MIUR	317,92
Valorizzazione personale scolastico	15.140,38
TOT.	71.814,50

e delle economie realizzate al 31/8/2022

Risorse da economie di anni precedenti	Lordo dipendente €										
Somme non utilizzate provenienti da FIS + valorizzazione di esercizi precedenti	9.957,77										
Economie non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente).	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Funzioni strumentali</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Incarichi specifici</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ore eccedenti</td> <td style="text-align: right;">15.862,73</td> </tr> <tr> <td>Area a rischio MIUR</td> <td style="text-align: right;">1.922,45</td> </tr> <tr> <td>Attività compl.ed.fisica</td> <td style="text-align: right;">39,92</td> </tr> </table>	Funzioni strumentali	0,00	Incarichi specifici	0,00	Ore eccedenti	15.862,73	Area a rischio MIUR	1.922,45	Attività compl.ed.fisica	39,92
Funzioni strumentali	0,00										
Incarichi specifici	0,00										
Ore eccedenti	15.862,73										
Area a rischio MIUR	1.922,45										
Attività compl.ed.fisica	39,92										
Totale economie di anni precedenti	27.782,87										

SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Lordo dipendente
a. TOTALE DELLE RISORSE a .s. 2022-23	71.814,50

b. TOTALE DELLE RISORSE economie anni preced.	27.782,87
TOTALE	99.597,37

E RIASSUMENDO

TIPOLOGIA DI RISORSE	Assegnazione 2022/23	Economia anni precedenti	Totale lordo dipendente €
FIS	44.911,56	9.957,77	54.869,33
Valorizzazione personale scolastico	15.140,38	0,00	15.140,38
Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL29/11/2007)	4.615,34	0,00	4.615,34
Incarichi specifici al personale ATA	2.725,55	0,00	2.725,37
Attività complementari di educazione fisica	1.088,15	39,92	1.128,07
Ore di sostituzione docenti	3.015,60	15.862,73	18.878,33
Area a rischio MIUR	317,92	1.922,45	2.240,37

INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL DSGA E DI DIREZIONE AL SOSTITUTO		
quota di indennità di direzione del DSGA (totale unità in organico 139 x €30,00+ istituti verticalizzati €750,00 =€)		4.920,00
Indennità di direzione al sostituto del DSGA	€	488,70
TOTALE	€	5.408,70

Art. 4 – Suddivisione delle risorse

La quota di FIS +avanzo valorizzazione disponibile per la contrattazione è di €54.869,33 – quota per DSGA e sostituto, ovvero €54.869,334 - €5.408,70 = €49.460,63. A tale importo va detratto una quota di riserva pari al 3% cioè €1.483,83 e pertanto restano per la contrattazione €49.460,63 - €1.483,83 = € 47.976,80+ la valorizzazione anno corrente €15.140,38 totale fondo a contrattazione € 63.117,18

Le parti convengono di ripartire la somma disponibile di € 63.117,18 in quote del 65% ai docenti e 35% al personale ATA. Pertanto:

€63.117,18x 65% = €41.026,18 per i docenti

€63.117,18 x 35% = €22.091,00 per il personale ATA

CAPO II – Personale Docente

Art. 5 – Criteri generali

1. Al fine di realizzare quanto dal PTOF, sulla base dell'Art. 88 del CCNL e degli impegni di spesa contenuti nel Piano Annuale, vengono definiti i seguenti criteri generali:

- a. Le funzioni di supporto organizzativo al Capo di Istituto, quelle previste dal D.Lvo. ex 626/94 ed eventuali altre funzioni previste da norme di legge sono retribuite con il Fondo di Istituto in modo forfettario o sulla base dell'impegno orario richiesto.
- b. Gli incarichi continuativi di tipo gestionale ed amministrativo, attribuiti dal Dirigente Scolastico, devono coinvolgere il maggior numero possibile del personale scolastico.

Articolo 6– Conferimento degli incarichi

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti od attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta, con provvedimento collettivo, gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive compensate con la retribuzione accessoria sulla base delle attività deliberate dal Collegio e del conseguente piano di utilizzo del fondo. Valgono formalmente, ai fini dell'individuazione e della notifica del conferimento degli incarichi, le comunicazioni diffuse con circolari interne ed i piani annuali delle attività in cui sono riportati i nominativi delle unità designate.
2. Ai docenti figure strumentali per l'a. s. 2022/23 viene distribuito il budget del finanziamento corrispondente ad €4.654,03 (lordo dipendente) in parte uguale per ogni docente figura strumentale.

Art. 7 – Criteri di individuazione docenti

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle loro diverse professionalità.
2. Per l'assegnazione delle attività, il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, assegna il personale alle attività aggiuntive sulla base dei criteri di efficienza e competenza, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti, nell'interesse della qualità dei processi del PTOF di Istituto
3. Per quanto riguarda il fondo ATA di €22.091,00 il criterio concordato è di utilizzarlo in quanto a € che sono 21 collaboratori e 6 A. A. e in funzione del relativo importo orario; per cui il riparto si concorda in:
 - a. Per i collaboratori scolastici un monte ore di 1092 (€13.650,00)
 - b. Per gli A. A. un monte ore di 312 (€4.524,00) e un budget di €3917,00 per intensificazione
4. Si conviene che il massimo retribuibile è di 52 ore e le eventuali ore in esubero verranno recuperate con riposo compensativo.
5. Le eventuali economie derivanti dalla ripartizione delle risorse per ore di straordinario verranno utilizzate per pagare le ore prestate oltre le 52 in maniera proporzionale alle ore prestate e in subordine per incentivare il maggior impegno e intensificazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Maggiore disponibilità alla turnazione
 - b. Maggiore disponibilità a collaborare con DS e DSGA
 - c. Maggiore presenza in servizio

RIEPILOGO DESTINAZIONE SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F. Diseguitosi indicano i compensi concordati da corrispondere a:

Personale docente

Descrizione	Risorse 2022/23 Lordo dipendente (€)
Attività aggiuntive di insegnamento	
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero e/o progetti	5.880,00
Attività aggiuntive funzionali	
Compensi attribuiti all'area della progettazione organizzativa	19.536,18
Indennità di turno notturno, festivo e notturno -festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Compensi per il personale docente per attività nell'area della didattica funzionale al PTOF	15.610,00
TOTALE SOMME IN CONTRATTAZIONE PER DOCENTI	41.026,18
Somme con vincolo di destinazione	
Funzioni strumentali al PTOF	4.615,34
Compensi per attività complementari di ed. fisica	1.128,07
Area a rischio a finanziamento MIUR	2.240,37
Ore di sostituzione dei colleghi assenti	18.878,33
TOTALE COMPLESSIVO	67.888,29

Personale ATA

Descrizione	Risorse a.s. 22/23 Lordo dipendente (€)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (MOF) h.312x6A.A.a €14,50	4.524,00
h 1092 x 21 C.S. a €12,50	13.650,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (MOF)	3.917,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno- festivo del personale educativo	
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	
Per riconoscimento maggiore impegno nella vigilanza alunni che usufruiscono del trasporto comunale	
TOTALE SOMME IN CONTRATTAZIONE PER ATA	22.091,00
Somme con vincolo di destinazione	
Incarichi specifici	2.725,55
TOTALE GENERALE	24.816,55

Art.9 – Utilizzazione disponibilità residue

1. Nel caso in cui i compensi impegnati per le attività programmate non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto, le disponibilità residue

confluiranno nella parte generale del fondo di istituto e verranno utilizzate secondo criteri stabiliti successivamente con la R. S. U.

Art.10 - Attività finanziate da altri Enti pubblici al di fuori del fondo

1. La misura dei compensi da attribuire al personale impegnato in attività finanziate da terzi può essere diversa dai compensi previsti dal contratto. Per tali compensi, salvo specifica indicazione, si procederà alla ripartizione seguente:

DSGA 5% - Docenti 70% - ATA 25%

Art. 11 - Compensi da corrispondere al personale docente per la collaborazione in modo continuativo al Dirigente Scolastico

1. Per la misura di cui al presente articolo vedere ALL.1.

CAPO III - Personale ATA

Art. 12 - Criteri di individuazione ATA

1. All'inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente scolastico ed in coerenza con quanto previsto nel P.T.O.F, il Direttore SGA predispone il piano delle attività del personale ATA contenente le mansioni del profilo e le attività da incentivare con il fondo dell'istituzione scolastica ed il piano annuale delle attività di formazione del personale ATA
2. Il personale ATA da utilizzare nelle attività aggiuntive viene individuato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. -disponibilità espressa dagli interessati nelle conferenze di servizio e per iscritto;
 - b. -professionalità in rapporto alle attività da svolgere;
 - c. -rotazione, purché in possesso di specifiche competenze.
3. Il suddetto piano comprende anche la somma da destinare al fondo d'istituto per le attività programmate nel P.T.O.F.
4. Il Direttore SGA, accertata la regolarità della prestazione, predisporrà al termine dell'anno scolastico, il prospetto delle relative competenze da liquidare.

Art. 13 - Incarichi specifici

1. Gli incarichi sono conferiti con atto motivato del Dirigente Scolastico su proposta del D.S.G.A., secondo i criteri precedentemente elencati nell'art. 11 del presente contratto e limitatamente al numero delle funzioni assegnate, tenuto conto dei titolari dei benefici economici di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 29.11.07, così come ridefiniti dalla sequenza contrattuale del 25.07.08.
2. Per quanto riguarda il budget per incarichi specifici (che ammonta a €2.725,55) si stabilisce una ripartizione di n.3 di € ad per gli assistenti amministrativi e n.13 di € per collaboratori scolastici. Nel caso di assenza superiore ai 30 giorni l'importo dell'incarico specifico sarà ridotto e la somma derivante verrà ripartita tra tutto il personale ATA beneficiaria di incarico specifico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 - Norme relative al corrente anno scolastico

1. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto, rimane in vigore per il corrente anno scolastico.

Art. 15 - Durata del contratto

1. Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai C.C.N.L., ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi ed alla normativa vigente in materia.

Art. 17 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48 c. 3 del D. L.vo 165/2001, il Dirigente scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 17– Disposizioni finali

La presente contrattazione annulla e sostituisce la precedente.

PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: ELGA MARIA GRAZIA SCHEMBRI

PARTE SINDACALE:

R.S.U.: BUCCHERI ALFIA

GRANCAGNOLO ROSA ANNA.....

SPEDALIERI ALESSANDRO GIUSEPPE.....

PER LE SEGRETERIE SINDACALI PROVINCIALI

CGIL.....

SNALS.....

CISL.....

GILDA.....

UIL.....

ANIEF.....

TITOLO I PARTE NORMATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il/la D. S. dell'Istituto I.C."VITALIANO BRANCATI " _ e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio) :
 - a. nella sede centrale;
 - b. nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO. SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa

vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO. SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di 3 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di 3 ore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a 3 giorni.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 2 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio solo di n.2 unità di collaboratore scolastico nella sede, negli altri plessi solo 1
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di n.1 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n.2 collaboratori in sede e di n.2 collaboratori a Cardinale e n.1 collaboratore a Cravone per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
4. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
 - L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
 - I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
 - I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (BONUS docenti);
 - I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
 - I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
 - I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione, comunicazioni telematiche possono essere inoltrate al personale fino alle ore 17,30);
 - I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.

4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - a. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
 - b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
 - c. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO .SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

CAPO III

La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art. 16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 17 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato è libero da servizio. Il personale in servizio presso le sedi/succursali non sede di seggio presterà regolare servizio. Lo svolgimento dell'attività didattica in tali plessi aperti sarà assicurata con la presenza di n. 2 Assistenti Amm.vi per ogni giorno. Tale presenza avrà inizio con adesione volontaria e dal secondo giorno di elezioni con rotazione.

Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

Non vi sono le condizioni di applicabilità.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO CAPO I Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 19 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel POF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 20 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 21 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incaricati, come da tabella seguente:

	S. Teodoro	Cardinale	Cravone	Totale
ASPP		1	1	2
Preposti	4	3	1	6
Addetti primo soccorso	5	6	2	13
Addetti antincendio	7		2	16
Addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all'esterno	1	1	1	3
Responsabile emergenze	1			1

Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).
4. I compensi, se previsti, possono essere (non è obbligatorio, ma è possibile prevederli): di tipo forfetario per gli addetti alla protezione;
compenso orario, per le "figure sensibili" e i componenti la squadra o commissione sicurezza, prevenzione e protezione.

Art. 22 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico riveste il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per il quale ha frequentato apposito corso di formazione.

Art. 23 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

2. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Art. 24 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. L. vo 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. il dvr e il piano dell'emergenza;
 - b. l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c. i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
2. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
3. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 26 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Art. 27 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente
6. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è

- consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 8. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di Castelli Vincenzo. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
 9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
 10. Entro 7 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 28 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000.
2. Il contingente minimo viene stabilito nel Protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico pro-tempore e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca come previsto dall'Art. 3 comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020.

CAPO III

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 29 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale (alcuni esempi):
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni 3
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 10 settembre.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

Art. 30- Fasce di oscillazione

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:

- far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT (altri profili) nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h).

CAPO IV

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 31 - Criteri di applicazione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.
2. **Individuazione degli strumenti utilizzabili.**
L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale telefonicamente.
3. **Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti**
Si concorda che ESCLUSIVAMENTE il Dirigente Scolastico e suoi collaboratori per i docenti e il DSGA, l'A.A Signora Buccheri e il collaboratore Castelli Vincenzo per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione sopra indicato per inviare comunicazioni al personale.
4. **Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale**
Le figure indicate al punto 3 possono utilizzare gli strumenti informatici individuati dalle ore 7.30-17.15 escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne, a meno di straordinarie ed improrogabili esigenze.
5. **Comunicazione asincrona**
Resta salva la facoltà di invio di comunicazioni asincrone (comunicazioni sul registro elettronico, e mail) che, in quanto tali, non ledono il diritto alla disconnessione del lavoratore.

CAPO V

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 32 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto ai piani PNSD e PNRR;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;

3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO

CAPO I

Assegnazione del personale ai plessi (fuori comune sede istituto)

NON APPLICABILE

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Art. 33- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

CAPO II

Informazione ai sensi dell'art.22 CCNL 2016/18

Art. 34 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

Catania, 15/12/2022

PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: ELGA MARIA GRAZIA SCHEMBRI.....

PARTE SINDACALE:

R.S.U.: BUCCHERI ALFIA

GRANCAGNOLO ROSA ANNA.....

SPEDALIERI ALESSANDRO.....

PER LE SEGRETERIE SINDACALI PROVINCIALI

CGIL.....

CISL.....

UIL.....

SNALS.....

GILDA.....